



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.1.2009
COM(2009) 3 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

L'obiettivo del presente progetto di regolamento del Consiglio è modificare la sospensione dei dazi autonomi in vigore per determinati tipi di monitor per i quali i dazi doganali sono stati attualmente sospesi, a titolo autonomo, fino al 31 dicembre 2008.

- **Contesto generale**

Il regolamento (CE) n. 301/2007 del Consiglio, del 19 marzo 2007, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha sospeso totalmente, per un periodo limitato, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per i monitor a cristalli liquidi con diagonale dello schermo non superiore a 48,5 cm e di formato 4:3 o 5:4, classificabili con il codice NC 8528 59 90. La misura scade il 31 dicembre 2008.

Dopo avere esaminato una proposta presentata dal settore europeo ed aver preso in considerazione gli interessi dei consumatori, la Commissione ha deciso di proporre che sia modificato il campo d'applicazione della sospensione dei dazi autonomi vigenti ricomprendendovi i monitor a colori con diagonale dello schermo non superiore a 55,9 cm (22 pollici), gli ulteriori formati 1:1 e 16:10 e i monitor in bianco e nero o in altre monocromie con diagonale dello schermo non superiore a 77,5 cm (30,5 pollici).

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CE) n. 301/2007 del Consiglio, del 19 marzo 2007, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Detto regolamento del Consiglio scade il 31 dicembre 2008.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La proposta è conforme alle politiche elaborate nei settori del commercio estero e dell'industria.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Sezione "Nomenclatura tariffaria e statistica" (settore della meccanica/varie) del comitato del codice doganale.

EICTA (European Information, Communications and Consumer Electronics Technology Industry Association – Associazione europea per le TIC).

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La proposta è conforme ai pareri espressi dalle parti interessate.

• **Ricorso al parere di esperti**

Settori scientifici/di competenza interessati

Nomenclatura doganale, politica del commercio estero e politica industriale.

Metodologia applicata

Riunioni con esperti che rappresentano gli Stati membri.

Consultazioni con l'EICTA.

Principali organizzazioni/esperti consultati

Sezione "Nomenclatura tariffaria e statistica" del comitato del codice doganale e l'EICTA.

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

Tenuto conto dei vantaggi di cui godrebbero i consumatori e nell'intento di promuovere gli scambi tra Stati membri e i paesi terzi, è nell'interesse della Comunità prorogare di altri due anni, a partire dal 1° gennaio 2009, la sospensione dei dazi autonomi vigenti per alcuni tipi di monitor.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Pubblicazione della proposta.

• **Valutazione dell'impatto**

Agevolazione degli scambi.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• **Sintesi delle misure proposte**

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

• **Base giuridica**

Articolo 26 del trattato.

• **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di esclusiva competenza della Comunità. Il principio di sussidiarietà, pertanto, non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

In conformità con quanto previsto dal trattato, essa favorisce gli scambi tra Stati membri e paesi terzi e tiene conto dei rispettivi interessi commerciali degli operatori economici (fabbricanti all'interno della Comunità ed importatori), senza modificare l'elenco OMC di concessioni tariffarie della CE.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: regolamento del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti.

A norma dell'articolo 26 del trattato CE, le sospensioni ed i contingenti tariffari autonomi sono approvati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Dazi doganali non riscossi per un importo pari a circa 350 milioni di euro

5) CALENDARIO

Calendario indicativo ritenuto conveniente dai servizi della Commissione:

adozione da parte del Consiglio: gennaio/febbraio 2009;

pubblicazione nella GU: al più presto dopo l'adozione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 301/2007 del Consiglio, del 19 marzo 2007, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune² ha sospeso totalmente, per un periodo di due anni, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per i monitor a cristalli liquidi con diagonale dello schermo non superiore a 48,5 cm e di formato 4:3 o 5:4, classificabili con il codice NC 8528 59 90.
- (2) La misura di sospensione scade il 31 dicembre 2008.
- (3) In considerazione dei vantaggi di cui godrebbero i consumatori e tenuto conto della necessità di garantire uno sviluppo razionale della produzione ed un'espansione del consumo sul territorio comunitario, nonché di promuovere gli scambi tra Stati membri e paesi terzi, è nell'interesse della Comunità prorogare di altri due anni, a partire dal 1° gennaio 2009, la sospensione dei dazi autonomi vigenti, aumentare la diagonale dello schermo fino a 55,9 cm (22 pollici) e aggiungere gli ulteriori formati 1:1 e 16:10.
- (4) Per le stesse ragioni, è sempre nell'interesse della Comunità prevedere una sospensione di due anni, a partire dal 1° gennaio 2009, per i monitor in bianco e nero o in altre monocromie con diagonale dello schermo non superiore a 77,5 cm (30,5 pollici) e dello stesso formato dei monitor a colori.
- (5) Il regolamento (CEE) 2658/87³ deve pertanto essere modificato di conseguenza,
- (6) Poiché le sospensioni introdotte dal presente regolamento sono la proroga della sospensione già introdotta dal regolamento (CE) n. 301/2007, che scade il 31 dicembre 2008, e dal momento che non è nell'interesse della Comunità che vi sia un'interruzione

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU L 81 del 22.3.2007, pag. 11.

³ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

del trattamento tariffario dei monitor interessati da tale sospensione, il presente regolamento si applica a partire dal 1° gennaio 2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, il testo di cui alla parte seconda, sezione XVI, capitolo 85, colonna 3, relativo al codice NC 8528 59 10, è sostituito dal seguente:

"14(*)

* Dazio doganale sospeso, a titolo autonomo, fino al 31 dicembre 2010, per monitor in bianco e nero o in altre monocromie, a cristalli liquidi, dotati di interfaccia DVI (Digital Visual Interface), connettore VGA (Video Graphics Array) o entrambi, con diagonale dello schermo non superiore a 77,5 cm (30,5 pollici), di formato 1:1, 4:3, 5:4 o 16:10, con risoluzione pixel non superiore a 1,92 megapixel, e con una dimensione del punto non superiore a 0,3 mm. (Codice TARIC 8528 59 10 10)".

Articolo 2

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, il testo di cui alla parte seconda, sezione XVI, capitolo 85, colonna 3, relativo al codice NC 8528 59 90, è sostituito dal seguente:

"14(*)

* Dazio doganale sospeso, a titolo autonomo, fino al 31 dicembre 2010, per monitor a colori, a cristalli liquidi, con diagonale dello schermo non superiore a 55,9 cm (22 pollici), di formato 1:1, 4:3, 5:4 o 16:10. (Codice TARIC 8528 59 90 40)".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

**SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI
BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Proposta senza incidenza finanziaria

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, avente il seguente effetto:

è difficile stimare con esattezza la perdita di risorse proprie che la presente proposta comporta, in quanto non si dispone di statistiche precise sulle importazioni di monitor conformi ai criteri indicati nel regolamento proposto, dato che per questi prodotti specifici non esiste attualmente una voce tariffaria.

Sulla base delle importazioni del 2007, le perdite di entrate sono stimate a 350 milioni di euro al massimo.

milioni di euro (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ⁴	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno n.]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	1/1/2009	350 000 000

4. MISURE ANTIFRODE

Applicazione dei normali provvedimenti previsti dal codice doganale comunitario.

⁴ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali) gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi dopo deduzione del 25% delle spese di riscossione.